

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVELLO, TAGLIAMONTE, GIACOVAZZO, DI LEMBO, LOMBARDI, COLOMBO, MANZINI, CARTA, CONDORELLI, LEONARDI, BOSCO, GUZZETTI, GOLFARI, COCO, MELOTTO, PINTO, VITALONE, FONTANA Alessandro, MEZZAPESA e BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1988

Nuove norme sul servizio militare di leva

ONOREVOLI SENATORI. – La modifica apportata all'istituto del rinvio del servizio di leva per motivi di studio dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, si è rivelata una misura ingiustamente penalizzante nei confronti di migliaia di studenti universitari che, quasi sempre per difficoltà oggettive, sono costretti a rallentare il corso degli studi e riescono a conseguire la laurea a prezzo di gravi sacrifici con ritardi anche di anni rispetto al termine ordinario. Secondo le ultime rilevazioni disponibili (v. Annuario statistico italiano, edizione 1987, ISTAT, pagg. 147 e 154), su 787.034 iscritti alle università italiane nelle varie facoltà, il 31,1 per cento è rappresentato da «fuori corso»: il che significa, ad esempio, che dei 75.810 studenti laureatisi nel 1986 oltre

23.000 non hanno concluso gli studi nel ciclo regolare. La nuova disciplina – che, com'è noto, limita fortemente il rinvio per gli studenti fuori corso – non tiene conto di tale realtà, non considera che il «fuori corso» riguarda in molti casi studenti-lavoratori e coloro che maggiormente risentono della mancanza di adeguate strutture didattiche e di spazi per lo studio e la ricerca all'interno delle università.

Queste ragioni impongono una sollecita riconsiderazione della normativa in questione, nel senso di ripristinare la disciplina preesistente che, peraltro, non risulta avesse dato luogo ad apprezzabili inconvenienti.

L'occasione sembra opportuna per apportare al vigente quadro normativo della leva

talune altre innovazioni che riguardano l'effettiva regionalizzazione del servizio di leva, l'utilizzazione dei giovani arruolati laureati in medicina ed infine il miglioramento delle strutture edilizie destinate a caserme nelle regioni meridionali.

Circa il primo punto occorre prendere atto che, per motivi del tutto incomprensibili, la norma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (secondo cui, compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, l'Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva nelle regioni di provenienza degli arruolati), rimane, nella stragrande maggioranza dei casi, inattuata. Con la conseguenza che migliaia di giovani meridionali sono costretti a prestare servizio al Nord, mentre altrettanti settentrionali vengono destinati a regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, da principio meramente tendenziale e discrezionale, la regionalizzazione deve diventare una regola tassativa, quanto meno relativamente al periodo di attività operativa che segue al periodo iniziale di addestramento.

Circa il secondo aspetto occorre prevedere un migliore impiego dei laureati in medicina in servizio di leva, anche allo scopo di consentire loro la pratica e lo studio necessari per la specializzazione professionale che, fra l'altro, costituirebbe per essi un incentivo ed uno stimolo ad essere utilizzati nei reparti della sanità militare.

Infine, le gravi carenze edilizie che l'Amministrazione militare deve lamentare nelle regioni meridionali ben possono - sia pure gradualmente - essere superate mediante l'alienazione di immobili non più indispensabili alle esigenze della difesa situati nelle regioni centro-settentrionali (si pensi, ad esempio, alle grandi caserme del tutto inutilizzate esistenti nel quartiere Prati di Roma).

Con i relativi proventi il Ministero della difesa sarebbe posto in condizione di ammodernare o ristrutturare molti dei fatiscenti edifici militari ubicati nel Mezzogiorno, e senza aggravii di spesa per l'Erario.

A queste finalità, ampiamente avvertite dalla comune opinione, corrisponde il presente disegno di legge, che si raccomanda all'attenzione del Senato, cui non sfuggirà l'urgenza che esso riveste per le ragioni sopra indicate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

«4. Il servizio obbligatorio di leva è prestato presso reparti o unità ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani arruolati, salvo che non ricorrano ragioni organizzative o esigenze logistiche. In ogni caso, almeno il periodo di attività operativa previsto dall'articolo 3 è svolto interamente nella regione di provenienza».

Art. 2.

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

«7. I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale, a domanda, sono impiegati presso gli ospedali militari, anche ai fini del conseguimento dei titoli di specializzazione universitaria. Il Ministro della difesa, il Ministro della pubblica istruzione e le università degli studi stipulano le necessarie intese per l'organizzazione dei relativi corsi».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogato.

Art. 4.

1. È autorizzata l'alienazione di immobili destinati a caserme o ad altre installazioni, ubicati nelle regioni centro-settentrionali e

dichiarati dal Ministro della difesa non più indispensabili per le esigenze dell'amministrazione militare. I relativi proventi sono devoluti alla costruzione di nuove caserme ovvero all'ammodernamento e alla ristrutturazione di quelle esistenti, ubicate nelle regioni meridionali e nelle isole.